



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Consiglio Comunale

Deliberazione N. 11 del 07/05/2020

OGGETTO: Acquisto partecipazione nella società “Gestione Entrate Locali Srl” con sede ad Arco (Tn), per la fruizione di servizi di consulenza ed assistenza in materia tributaria.

L'anno **duemilaventi addì 07 - sette** - del mese **maggio** alle ore **18:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il consiglio si è riunito con modalità a distanza mediante collegamento da remoto, con la piattaforma Lifesize come autorizzato con decreto del presidente del Consiglio n. 6 dd. 21.04.2020

Presiede **Il Presidente: Claudio Margoni**

Assiste **Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Bressan Gianni	Sindaco	Presente
Beatrici Silvano	Consigliere	Presente
Bonomi Cristina	Consigliere	Presente
Castelli Andreana	Consigliere	Presente
Decarli Paolo	Consigliere	Presente
Depaoli Roberto	Consigliere	Presente
Depaoli Verena	Consigliere	Presente
Margoni Claudio	Consigliere	Presente
Miori Lorenzo	Consigliere	Presente
Pisoni Roberto	Consigliere	Presente
Ruaben Patrizia	Consigliere	Presente
Sommadossi Federico	Consigliere	Presente
Sommadossi Rudi	Consigliere	Presente
Verones Michele	Consigliere	Presente
Zanella Armando	Consigliere	Assente
Frizzera Nicola	Consigliere	Presente
Rigotti Ilaria	Consigliere	Assente
Daldoss Anna	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **16** (di cui favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5)

Consiglieri assenti: **2**

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario comunale con appello nominale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Il Presidente: Claudio Margoni** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 183 della L.R 03.05.2018, n. 2 comma 3, esecutiva a pubblicazione avvenuta.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", agli artt. 4 e 5 testualmente recita:

Art. 4. Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. (...);

"Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.”

La norma di cui sopra è stata recepita con la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, che ha modificato, in particolare, la legge provinciale 1° febbraio 2005, n. 1 (articolo 18 bis) e la legge 27 dicembre 2010, n. 27 (articolo 24);

Ai sensi del sopra richiamato articolo 24 L.P. 27/2010: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità perseguitate dall'articolo 7, comma 3-bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”*

L'art. 52, comma 5 lettera b), n. 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 prevede la possibilità per gli enti locali di affidare, mediante convenzione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, a condizione:

- che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano;
- che la stessa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano.

Dato atto, che nell'ambito del territorio della Comunità Alto Garda esiste ed è operativa da anni la società “Gestione Entrate locali srl”, in sigla GestEl srl che, ai sensi del proprio Statuto, ha per oggetto esclusivo la gestione delle entrate, tributarie e non, comprendendo anche servizi attinenti ed operativamente strumentali. In particolare con il verbale dell'assemblea della società di data 16 dicembre 2013 la stessa ha approvato l'aumento di capitale sociale pari ad Euro 400,00, per il quale i soci hanno già rinunciato al diritto di opzione loro spettante, indicando che lo stesso è da considerarsi riservato ad eventuali soci che richiedessero delle prestazioni diverse dalle tipiche, come previste ai punti 3 e 4 dell'art. 1.4 dello Statuto (servizi attinenti ed operativamente strumentali alla gestione delle entrate tributarie e non).

Tale capitale risulta diviso in quote di valore pari a € 10,00 cadauna. Pertanto, con tale operazione GestEL srl ha previsto, che accanto ai servizi “principali” previsti nei punti 1 e 2 dell'art. 1.4 dello Statuto che costituiscono l'oggetto prevalente della società che prevedono la gestione complessiva delle entrate tributarie e non, siano erogabili ulteriori servizi che rappresentano l'attività secondaria ed accessoria della



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

società medesima e che riguardano i servizi di consulenza, assistenza, corsi di specializzazione e tutte le attività propedeutiche ed organizzative necessarie alla gestione delle entrate tributarie e non;

Dato atto che il Comune di Vallelaghi con nota di data 13.01.2020 prot. n. 461, facendo seguito alla manifestazione di interesse già formulata precedentemente, in merito alla volontà di adesione alla società GestEL srl, ha chiesto di poter fruire dei servizi previsti all'art. 1.4 dello statuto della società, (oggetto ed attività strumentali) numeri 3 e 4, al fine di beneficiare, in materia di accertamento liquidazione e riscossione spontanea delle entrate e di riscossione coattiva e contenzioso, di un'attività di consulenza e assistenza nonché della predisposizione e attivazione di sistemi di gestione informatizzata di alcuni processi e comunicazione telematica con il pubblico.

Precisato che l'adesione a GestEL srl, società specializzata nel settore consentirebbe al Comune di Vallelaghi di garantire una maggior efficienza al servizio, potendo avvalersi degli strumenti già collaudati dalla stessa, con particolare riferimento ai servizi richiesti, quali il supporto all'attività di estrazione dei dati finalizzata alla bonifica dell'archivio e propedeutica all'attività di accertamento e informazione al contribuente, nonché per l'attività di consulenza per la gestione delle entrate tributarie e non. La necessità di avvalersi dell'organizzazione e della professionalità di detta Società è determinata dall'alto tecnicismo che la materia tributaria ha assunto negli ultimi anni e dalla complessità tecnica connessa all'esigenza di gestire pratiche legate a situazioni di fallimenti aziendali, ricorsi ecc., che difficilmente possono essere gestite con le limitate risorse umane disponibili nel Comune di Vallelaghi. Il frequente turn over del personale assegnato all'ufficio tributi, rende inoltre indispensabile avere un punto di riferimento, costante nel tempo, che garantisca competenza e professionalità adeguate.

Dato atto che:

- il Comune di Vallelaghi ha necessità di avvalersi della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.L.vo 175/16 come sopra meglio elencate;
- la scelta di aderire alla società è giustificata anche in ragione della esiguità dell'impegno economico richiesto.

La modalità individuata consente di mantenere la gestione diretta dei servizi, garantendo tuttavia l'assistenza da parte di una organizzazione adeguatamente strutturata, e con le competenze specifiche necessarie per far fronte ad una materia di tale complessità normativa e la cui gestione non adeguata rischierebbe di causare gravi disservizi nei confronti dei contribuenti, oltre che ipotizzabili ammanchi nelle entrate di competenza del Comune.

- La scelta risulta inoltre compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in quanto l'attività di consulenza ed assistenza saranno richiesti di volta in volta, qualora gli uffici non siano in grado di far fronte in autonomia all'attività richiesta e ritengano pertanto necessario il ricorso ai servizi offerti da GestEl. Il corrispettivo relativo sarà determinato sulla base del costo orario da applicarsi alle ore effettivamente impiegate e sulla base di specifici preventivi di spesa.

Precisato inoltre che GestEl S.r.l. è una società con capitale interamente pubblico, che ha per oggetto la gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affidano con apposite convenzioni di servizio, comprensive o meno, di tutte le fasi.

Dato atto che GestEl S.r.l.:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- produce un servizio di interesse generale
- produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni
- l'attuale composizione della compagine sociale, così come le attività svolte dalla Società in base allo statuto, sono da ritenersi compatibili con il modello in house providing. In merito si precisa che sono in corso di approvazione da parte degli enti soci le modifiche statutarie e dei patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto degli enti soci, necessarie ad assicurare l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house (art. 5 D.Lgs 50/2016 e art. 4 e 6 D.Lgs 175/2016), già valutate positivamente in via preventiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e legate in particolare ad un rafforzamento del controllo analogo da parte degli enti soci;

Vista la nota pervenuta in data 11.02.2020 prot. 1822 con la quale GestEl S.r.l. comunica di aver positivamente verificato (con determinazione n. 2 di data 22.01.2020 dell'amministratore unico) la sussistenza della sostenibilità economica dei servizi richiesti dal Comune di Vallelaghi e che la Conferenza tra Enti, nella seduta del 30.01.2020 ha espresso parere positivo in merito alla richiesta di questo Comune, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione dell'assemblea dei Soci di data 16.12.2013 e dell'art. 3 dei patti parasociali .

Al fine di dar corso agli ulteriori adempimenti imposti dalla citata deliberazione dell'assemblea dei soci si rende pertanto necessario adesso che il Comune di Vallelaghi proceda all'approvazione del presente provvedimento e alla successiva sottoscrizione della dichiarazione di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, oltre che della "convenzione di servizio per consulenza e assistenza ai sensi dell'art. 1.4 dello statuto della società" e al versamento dell'importo di € 10,00 a titolo di sottoscrizione, senza diritto di opzione sull'inoptato, con obbligo di contestuale liberazione e senza previsione di alcun sovrapprezzo.

Ritenuto pertanto sussistente il presupposto giuridico che consente al Comune di Vallelaghi di procedere all'affidamento diretto delle attività di assistenza e supporto per la gestione della materia tributaria alla società GestEL srl, assumendo la qualifica di socio mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale per euro 10,00;

Preso atto delle condizioni previste nella deliberazione del 16.12.2013 dell'Assemblea dei Soci di GestEl srl relativa all'aumento del capitale sociale che richiedono l'impegno del Comune di Vallelaghi a dichiarare quanto segue:

- essere a conoscenza di quanto previsto dallo Statuto societario di Gestel srl e dai patti parasociali;
- conoscere ed accettare il diritto di Gestel srl di escludere il nuovo socio qualora questi perda nelle more i requisiti di legge per la partecipazione alla società;
- conoscere ed accettare la facoltà riservata a Gestel srl di escludere il socio, ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto, qualora per qualunque causa sia interrotta, ridotta ovvero non rinnovata la Convenzione di Servizio con Gestel srl;
- conoscere ed accettare la clausola in forza della quale, in caso di recesso o di esclusione, in deroga alla previsione dell'art. 2.4 dello Statuto, la loro partecipazione sociale sia liquidata al valore nominale, rinunciando sin dal momento della sottoscrizione a qualsiasi ulteriore pretesa;

Rilevato quindi, alla luce del quadro normativo sopra illustrato, che risulta legittimo l'affidamento del servizio di gestione dei tributi alla Società Gestel s.r.l., in quanto la predetta società è idonea a soddisfare le disposizioni richiamate, e segnatamente:



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

- sussistenza dei presupposti per l'affidamento in house (totalità del capitale in mano pubblica, controllo analogo, attività prevalente);
- strumentalità della Società al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti che la costituiscono (Sentenza n. 377 di data 1 marzo 2011 del Tar Toscana, Sezione I);
- non rilevanza economica del servizio pubblico di gestione delle entrate tributarie (sentenza n. 377 di data 1 marzo 2011 del Tar Toscana, sezione I, parere Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS628

Richiamato infine l'art. 18 della legge provinciale n. 1 del 2005 e ss. mm. ed in particolare il comma 3bis1 lett. d) ai sensi del quale non possono essere detenute partecipazioni in società *che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente.*

Considerato che tale precisazione appare tanto più opportuna per soppesare adeguatamente situazioni, come quelle di GestEL s.r.l. in cui il fatturato, pur rientrando nei limiti previsti, non è significativo del reale *valore della produzione* di tale società la quale è rivolta alla massimizzazione ed ottimizzazione del gettito fiscale (vero indicatore di valore) mentre il fatturato è costituito solamente - e non significativamente - dalla quantificazione dei costi di gestione richiesti in copertura ai comuni aderenti.

La partecipazione societaria di cui trattasi consente pertanto di coniugare l'utilizzo di risorse umane e strumentali del Comune di Vallelaghi con l'avvalimento del necessario contributo del complesso di cognizioni, esperienze e pratiche specifiche per il corretto ed ottimale svolgimento delle funzioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie.

Ritenuto quindi, per tutto quanto sopra esposto, di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e propedeutici finalizzati al perfezionamento dell'entrata nel capitale sociale di Gestel srl ed in particolare all'aumento del capitale sociale per euro 10,00 senza diritto di opzione sull'inoptato, con obbligo di contestuale liberazione e senza previsione di alcun sovrapprezzo in caso di cessione;

Rilevato infine, che con successo provvedimento della Giunta comunale sarà approvato lo schema di convenzione di servizio da sottoscriversi con la società GestEL srl per l'attività di consulenza e assistenza in materia di tributaria;

La firma della convenzione rimane comunque subordinata alla preventiva verifica, attualmente in corso, circa il possesso da parte della società dei requisiti che consentono al Comune di essere iscritto nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192 comma 1 del D.lgs 50/2016.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

Dato atto che:

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 30.12.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022.
- Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 09.01.2020 è stata disposta l'approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020;



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Visto lo statuto del Comune di Vallelaghi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 29.12.2016.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 06.04.2018

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Andreana Castelli, Anna Daldoss, Paolo Decarli, Nicola Frizzera, Lorenzo Miori), contrari n. 0 su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla compagnia societaria di GestEL s.r.l. c.f. 02091030227 con sede in Via Santa Caterina 80 ad Arco (TN), per la fruizione dei servizi di cui all'art 1.4, punti 3 e 4 dello Statuto delle Società, come meglio evidenziati nelle premesse, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale per euro 10,00, senza diritto di opzione sull'inoptato, con obbligo di contestuale liberazione e senza previsione di alcun sovrapprezzo;
2. di dare atto che l'adesione a GestEL s.r.l. è conforme alle disposizioni di cui all'art. l'art. 4 comma 8 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e 3, comma 1 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175 trattandosi di società avente ad oggetto attività strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Vallelaghi;
3. di autorizzare il Sindaco ed il Responsabile del Servizio competente a compiere tutti gli atti occorrenti per dare attuazione a quanto previsto dal punto 1);
4. di rinviare alla Giunta comunale, con successivo provvedimento, l'approvazione della "Convenzione" necessaria per l'affidamento del servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b), punto 3, del D.lgs. 446/1997;
5. di rinviare a specifico provvedimento del responsabile dell'ufficio finanziario l'impegno della somma pari ad euro 10,00 necessaria per l'adesione del Comune di Vallelaghi alla società Gestel s.r.l. di Arco, nonché della successiva spesa a carico del bilancio comunale per l'erogazione del servizio;
6. di trasmettere ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.lgs. 19-8-2016 n. 175, una volta formalizzata l'adesione del Comune di Vallelaghi alla società Gestel s.r.l. di Arco, il presente provvedimento alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
7. di accettare tutte le condizioni previste nella deliberazione di data 16.12.2013 della Società GestEL srl in riferimento all'aumento del capitale sociale;
8. di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - c) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: Claudio Margoni

Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2020_241.rtf.pdf.p7m (685F0327EF7C4873593EE573C5A5E7F536BC301DA9564BCE2C17BC3F94084359)	PARERE	09/03/2020
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SIR_2020_241.rtf.pdf.p7m (16EB1896DAF9E64D07C87A27710695A76AC95D6012E4D78E1803E7859D99E13D)	PARERE	09/03/2020